

All'Att.ne dell'Amministrazione Comunale del Comune di Montà d'Alba

Presso sede

Oggetto:	Impianti radioelettrici - INDICAZIONI IN MERITO AGLI ORGANI DI CONTROLLO E NORMATIVA GENERALE
-----------------	--

In riferimento all'oggetto si ritiene necessario in primis fare un breve quadro generale delle disposizioni normative nazionali e regionali in vigore e delle relative competenze in materia di rilascio e controllo

A livello nazionale

Citiamo quale normativa legata alla tutela sanitaria e cioè delle problematiche connesse all'esposizione dall'emissione dei campi elettrici:

- D.M. 10 settembre 1998, n. 381, per le frequenze da 100 kHz a 300 GHz (emissioni radio, televisive e della telefonia cellulare);
- Legge Quadro 22 febbraio 2001 n.36, che disciplinava l'intera materia delle emissioni elettromagnetiche riprendendo in larga misura quanto già indicato nei precedenti dispositivi;
- D.P.C.M. 8 luglio 2003 con indicazione numerica dei limiti di campo elettrico e magnetico da rispettare (i quali peraltro uguali ai valori già indicati nel D.M. 381/98).

A questo proposito gli impianti devono garantire il NON superamento dei limiti di emissione dei campi elettrici previsti dalla normativa, se ubicati nei pressi delle abitazioni (cioè nel raggio di 300 mt.) il limite è di 6 volt/mt, se lontano dalle abitazioni il limite è di 20 volt/mt, con un livello di attenzione di 3 volt/mt.

Ed infine il

- il D. Lgs. 259/2003 e s. m.i. ora riferimento per tutti gli impianti radioelettrici, all' art. 87 e successivi ne disciplina l'istruttoria per il titolo autorizzativo, che deve essere corredato da parere ARPA secondo i parametri del D.M. 10 settembre 1998, n. 381, stabilisce le modalità per le comunicazioni e la denuncia di installazione a seconda della potenza e tipologia di impianto.

La regione Piemonte ha poi deliberato l'approvazione di modelli ed allegati da utilizzare per le istanze e comunicazioni per le varie tipologie e casistiche di impianto.

Per un breve racconto storico nel 2002, al fine di velocizzare le pratiche per l'installazione di nuove stazioni radiobase, venne emanato il D.M. 4 settembre 2002, n. 198 ("Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443"), più noto come "Decreto Gasparri", in conseguenza del quale le compagnie telefoniche non erano più tenute a richiedere una concessione edilizia comunale per un nuovo impianto (e quindi venire esposte all'eventualità di un rifiuto), bensì fu dichiarata sufficiente la presentazione di una denuncia di

inizio attività, con un conseguente annullamento del potere discrezionale delle Giunte cittadine in materia di localizzazione di impianti. Il decreto venne annullato in data 23/09/2003, con sentenza n. 303 della Corte Costituzionale. All'atto pratico la decisione non ebbe particolari conseguenze, poiché il concetto dell'autonomia degli operatori nel localizzare i propri impianti venne ribadito nel D. Lgs. 1 agosto 2003, n°259, "Codice delle comunicazioni elettroniche". Individuando la D.I.A. per gli impianti di potenza radioelettrica bassa "e quindi con minore emissione di campi elettrici" previo parere dell'ARPA .

A livello regionale

L'ex Regolamento 14 aprile 2000, n.1/R, "Nuovi criteri di tutela sanitaria ed ambientale per il rilascio dell'autorizzazione regionale all'installazione e modifica degli impianti di teleradiocomunicazioni di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6".

Tale regolamento stabiliva che:

i gestori sono tenuti ad inoltrare domanda al Sindaco del Comune nella quale verrà installato l'impianto; tale richiesta dovrà essere corredata del dato di potenza dell'impianto e del parere sanitario favorevole emesso dall'ARPA Piemonte comprensivo delle "fasce di rispetto" ai sensi dell'Art. 2 della L.R. 23 gennaio 1989, n. 6.

Se viene rilasciata la concessione edilizia, tutta la documentazione è poi trasmessa alla Regione ai fini dell'autorizzazione da parte del Presidente della Giunta, **le competenze per il rilascio nel 2001 sono passate poi completamente ai Comuni.**

Successivamente all'installazione dell'impianto le attività di vigilanza e controllo sono affidate all'A.R.P.A Piemonte che ne comunica gli esiti all'Autorità sanitaria, alla Provincia e alla Regione, **oggi al Comune** . Nel caso in cui l'attività di controllo evidenzia superamenti rispetto ai limiti di legge, è compito dell'Autorità sanitaria, **oggi il Comune** comunicare ai titolari degli impianti l'obbligo di adeguarsi entro 15 giorni; trascorso tale periodo senza l'attuazione di interventi, il Sindaco provvede alla disattivazione degli impianti (in realtà per un combinato di norme è il Ministero che provvede all'ordinanza finale di disattivazione) e ne dà immediata comunicazione a Provincia, Regione e organi competenti dell'Autorità per le telecomunicazioni.

ed infine La legge Regionale 3 agosto 2004, n°19 riferimento a livello regionale per tutti gli impianti che all'articolo 1 cita

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano la localizzazione, l'installazione, la modifica ed il controllo degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione e degli elettrodotti, di seguito tutti denominati impianti, in attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), da ultimo modificata dalla legge 31 maggio 2004, n. 14, al fine di:

- a) perseguire obiettivi di tutela della salute e di salvaguardia della popolazione esposta ad emissioni elettromagnetiche conformemente all'articolo 32 della Costituzione;
- b) assicurare l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti, in raccordo con la pianificazione territoriale, ambientale e urbanistica locale;
- c) prevenire e ridurre l'inquinamento ambientale, dovuto alle emissioni elettromagnetiche degli impianti e assicurare la

tutela generale dell'ambiente e del paesaggio, anche tramite l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il perseguimento di obiettivi di qualità, in coerenza con gli indirizzi statali;

d) garantire il rispetto delle prescrizioni tecniche attinenti l'esercizio degli impianti;

e) concorrere all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti sulla salute derivanti dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e alla promozione delle migliori tecnologie disponibili;

f) assicurare ai cittadini informazioni complete e tempestive

Non tutti gli impianti sono soggetti però a questa normativa;

Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della l. 36/2001.

a) agli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt e agli apparati dei radioamatori ;

b) agli impianti e alle apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti.

4. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le disposizioni della presente legge sono applicate compatibilmente con la normativa nazionale vigente.

Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio sanitario nazionale.

Il regolamento di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) della LR 3 agosto 2004, n°19 e , della DGR 16-757 del 5 settembre 2005 puo' disciplinare l'esecuzione di interventi di trasformazione urbanistico-edilizia attraverso l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti fissi radioelettrici per telefonia mobile, telecomunicazioni, radiodiffusione sonora e televisiva, operanti nell'intervallo di frequenza tra 100 KHz e 300 GHz, in armonia però con le disposizioni di cui al d.lgs. 112/1998, alla l. 36/2001 e al d.lgs. n. 259/2003.

Con la legge Regionale 3 agosto 2004, n°19 viene introdotto inoltre l'obbligo di presentazione di un programma annuale delle installazioni da parte del gestore, nel principio di un dialogo tra gestore e Comune con il gestore che individua una possibile area che sarà oggetto di installazione.

Il Comune ha facoltà di emanare provvedimento di diniego per le richieste di installazione di impianti non compresi nel programma localizzativo annuale del gestore, o nelle sue integrazioni trimestrali, che non siano adeguatamente motivate con ragioni di urgenza e indifferibilità. Tali ragioni vengono valutate secondo i principi di ragionevolezza, motivazione e certezza.

Pertanto anche nel caso di non inserimento nel programma localizzativo e suoi aggiornamenti trimestrali il Comune non puo' in "automatico" respingere la richiesta di installazione di un impianto in quanto deve essere motivata secondo principi che lasciano in ogni caso possibilità di interpretazione.

Il Comune ha facoltà di introdurre per gli impianti destinati alla telefonia mobile aree di divieto assoluto di installazione SOLO per i singoli beni classificati come sensibili come definite dalla direttiva.

Per aree sensibili si intendono singoli edifici destinati totalmente o in parte alla tutela della salute (ospedali, case di cura, cliniche, residenze per anziani), edifici scolastici di ogni ordine e grado, edifici ed aree attrezzate dedicate totalmente o in parte alla popolazione infantile (parchi gioco, baby parking e strutture similari), e pertinenze esterne relative a tutte le tipologie citate (terrazzi, balconi, cortili, giardini, lastrici solari)

Il Comune può introdurre sempre tramite il regolamento disposizioni e accorgimenti relativamente ai manufatti finalizzati alla tutela del paesaggio, salvaguardando visuali d'interesse panoramico, evitando di occupare il campo visivo in primo piano e le zone maggiormente esposte alla vista quali le linee di crinale e le dorsali collinari;

In considerazione di quanto richiamato per il combinato di norme e regolamenti se nell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione alla messa in funzione dell'impianto si accerta che:

rispetta i parametri di natura sanitaria, accertata dall'A.R.P.A;

rispetta le eventuali norme di natura urbanistica ed ambientale, riferite al manufatto inteso come traliccio ma anche antenna per un'estensione del concetto di manufatto;

non è su un singolo edificio sensibile sul quale il piano di localizzazione ha previsto il divieto;

il Comune non può non rilasciare il provvedimento, a monte di ciò naturalmente la frequenza dell'impianto in oggetto deve essere provvista di Autorizzazione Ministeriale.

Per il combinato di normative ed in virtù delle competenze in capo ai Comuni, relativamente alla gestione del territorio a livello urbanistico altresì si può instaurare con i gestori un dialogo sulle proposte localizzative che non possono essere imposte ma condivise con gli stessi gestori.

A tale proposito eventuali accorpamenti di impianti se da una parte auspicabili per ridurre il numero di siti destinati agli impianti radioelettrici, dall'altro canto possono rappresentare una concentrazione con conseguente aumento dei campi elettromagnetici, quindi da valutare attentamente dal punto di vista sanitario.

Nel caso specifico la presenza di altri impianti nel territorio non pone le condizioni al Comune per imporre lo spostamento dell'impianto in progetto, l'impianto ha avuto parere favorevole da parte dell'ARPA, è stato indicato nel programma localizzativo dal gestore d'altra parte aggiornabile trimestralmente, ha avuto parere favorevole dal punto di vista ambientale, non viene realizzato su un singolo edificio definito sensibile come suindicato, l'Amministrazione può far presente al gestore eventuali altre aree che risultano scoperte e presentare l'opposizione da parte dei residenti dell'area interessata ma che il gestore può respingere in virtù di un piano di sviluppo e di copertura del territorio che può prescindere anche dai confini comunali.

Si riporta ora un estratto della sentenza del Consiglio di Stato n. 3332 del 5 giugno 2006 a mio parere interessante su quali competenze il Comune può esercitare nel redigere un regolamento comunale e assicurare in tal modo il corretto insediamento urbanistico-territoriale degli impianti per minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

“La potestà assegnata al Comune dall'art. 8, comma sesto, della legge 22.06.2001, n. 36, di regolamentare “il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi

radioelettrici” può tradursi, a titolo di esemplificazione, nell’introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico/ambientale o storico/artistico ovvero, per ciò che riguarda la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, nell’individuazione di siti che per destinazione d’uso e qualità degli utenti possano essere considerati sensibili alle immissioni radioelettriche...” (cfr. Corte Costituzionale, n. 331 del 15.10/07.11.2003; n. 307 del 07.10.2003)”.

E’ da sottolineare inoltre che nel vasto panorama giurisprudenziale dovuto alle infinite dispute fra comuni e gestori, si è affermato negli ultimi tempi un principio molto importante: il Principio di leale collaborazione tra Comuni e gestori, argomento cardine nella sentenza del T.A.R. Umbria n. 271 del 12 maggio 2005: “L’individuazione dei siti di localizzazione e delle caratteristiche degli impianti di telefonia mobile deve avvenire nel rispetto del principio di leale cooperazione tra Comune e gestori; i gestori, tuttavia, hanno pur sempre l’onere di fornire, nell’ambito del procedimento di elaborazione dei regolamenti, le informazioni sulla funzionalità e sulle esigenze del servizio in loro possesso; tale onere va inteso come onere della prova contraria rispetto all’adeguatezza delle proposte del Comune, ovvero come dimostrazione adeguata della infungibilità funzionale (apprezzabile minor efficacia sotto il profilo tecnico) di un possibile sito, o di un possibile impianto, rispetto alle alternative ipotizzate dal Comune; con la conseguenza che, laddove tali alternative localizzative o realizzative, che consentano di minimizzare i livelli di esposizione sul territorio comunale, presentino un’adeguata efficacia funzionale, queste ultime, ancorché comportino costi diretti o indiretti maggiori (purché si tratti di tecnologie aziendali disponibili - argomentando alla luce dei principi della disciplina comunitaria della tutela ambientale, a partire dalla Direttiva 96/61/CEE, I.P.P.C.), possono legittimamente essere imposte dal Comune mediante lo strumento regolamentare”.

Tale concetto viene poi ripreso ed esteso dal T.A.R. Toscana con la sentenza n. 4572 del 3 Ottobre 2005: “La necessità di coinvolgere i gestori interessati (soggetti ben individuati) nel procedimento di localizzazione degli impianti discende, non solo, dalle previsioni e dalla ratio della normativa di settore (art. 9, commi 1 e 2, della L. quadro; art. 41, comma 2, della L. n. 166/2002; art. 4, commi 2 e 3, art. 86, comma 2, del Codice delle comunicazioni elettroniche) ma discende, anche, dai principi generali in tema di partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti, nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti, introdotti nell’ordinamento dalla L. n. 241/1990 nonchè dai canoni che debbono presiedere all’esercizio dell’attività amministrativa, affinché questa si conformi all’art. 97 della Costituzione”.

Nel progetto di costruzione della rete il gestore deve pertanto collaborare con il Comune concretamente, (Principio di leale collaborazione) presentando un piano perlomeno annuale delle installazioni programmate, al fine di non comprimere le funzioni comunali in tema di disciplina dell’uso del territorio, come puntualizza la recente sentenza del T.A.R. Emilia Romagna n. 10 del 12 gennaio 2006:

“Sono legittime le disposizioni comunali che subordinano la installazione degli impianti di telefonia mobile alla previa approvazione da parte dell’Amministrazione locale di un “piano complessivo delle installazioni”, predisposto sulla base delle proposte dei gestori. Tale strumento pianificatorio contempera infatti l’esigenza di copertura del servizio sul territorio comunale con quella di un corretto insediamento degli impianti – per lo più di rilevante impatto urbanistico-ambientale –, oltre che con l’esigenza di minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici, assicurando al contempo ai gestori uniformità di trattamento in sede di vaglio congiunto delle relative richieste. Esso, peraltro, non è in contrasto con il d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (“Codice delle comunicazioni elettroniche”), ed in particolare con le disposizioni che recano modalità procedurali informate alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità (artt. 86 e 87), posto che l’approvazione deve pur sempre intervenire in tempi rapidi e con modalità tali da far salvo il

procedimento regolato dal legislatore statale, oltre che nel rispetto dei parametri di valutazione fissati dalla legge n. 36 del 2001, integra rimanendo la competenza delle Regioni sia per il governo del territorio sia per la tutela della salute (v. Corte cost. 27 luglio 2005 n. 336). La circostanza, poi, che gli impianti di telefonia mobile siano oramai classificati come opere di urbanizzazione primaria (v. art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/2003), lungi dal liberalizzare in toto l'insediamento di simili impianti e dal sacrificare le attribuzioni comunali in tema di disciplina dell'uso del territorio, rivela esclusivamente la volontà normativa di qualificare sotto il profilo urbanistico le relative strutture, e dunque, pur orientando le scelte localizzative rimesse al vaglio delle Autorità locali, non impedisce loro l'esercizio delle ordinarie competenze a tutela del corretto assetto urbanistico-edilizio delle aree interessate".

E' indispensabile inoltre avviare un confronto tecnico sulle possibili aree di installazione, specialmente se siamo in presenza di aree sensibili, come chiarisce la recente sentenza del TAR Veneto, n. 565 dell'8 marzo 2006: "In presenza di asili, scuole, ospedali, case di cura, aree per il gioco e lo sport (cosiddetti "siti sensibili"), il Comune puo' chiedere ai gestori di dimostrare che l'installazione dell'antenna sia indispensabile ai fini della copertura del servizio. Spetterà all'operatore, in sede di proposizione delle proprie istanze al fine della predisposizione del piano comunale delle installazioni, dimostrare la necessità di una certa localizzazione, avviandosi un contraddittorio con l'amministrazione comunale mirato al contemperamento delle opposte esigenze".

Dunque i gestori dovranno presentare un piano almeno annuale delle installazioni e il Comune, riprendendo sensatamente il 15° considerato della direttiva 2001/42/CE (Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente): "Allo scopo di contribuire ad una maggiore trasparenza dell'iter decisionale nonché allo scopo di garantire la completezza e l'affidabilità delle informazioni su cui poggia la valutazione, occorre stabilire che le autorità responsabili per l'ambiente ed il pubblico siano consultate durante la valutazione dei piani e dei programmi e che vengano fissate scadenze adeguate per consentire un lasso di tempo sufficiente per le consultazioni, compresa la formulazione di pareri", attiverà un procedimento partecipato con tutti i soggetti aventi titolo, sia a livello di Legge n. 241 del 1990, che a livello tecnico e sanitario.

La Regione nella stesura di una legge che disciplina l'installazione degli impianti radioelettrici potrebbe formulare un articolo specifico che obbliga i comuni a predisporre un regolamento comunale, con queste indicazioni:

"I comuni adottano un regolamento di localizzazione dei nuovi impianti di telefonia mobile, e per la eventuale delocalizzazione di quelli esistenti. Al fine dell'adozione dei regolamenti, i comuni indicano, nel rispetto del principio della leale collaborazione, apposita conferenza istruttoria alla quale partecipano: gli operatori interessati i quali presentano una proposta di piano (almeno annuale) della localizzazione dei nuovi impianti di telefonia mobile e per la eventuale delocalizzazione di quelli esistenti; l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA); le aziende sanitarie locali competenti per territorio; i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi dell'articolo 9 della legge 241/90".

Segnalo i seguenti link per avere maggiori informazioni nella gestione, controlli e monitoraggio di questi impianti sia dal punto di vista urbanistico sia sanitario, da parte degli enti preposti,.

Per una valutazione aggiornata dell'argomento si rimanda inoltre alla recente pubblicazione dell'Istituto Superiore di Sanità "Rapporto ISTISAN 19/11 "Radiazioni a radiofrequenze e tumori: sintesi delle evidenze scientifiche" reperibile al link:

http://old.iss.it/binary/publ/cont/19_11_web.pdf

Infine in riferimento ai controlli effettuati sia in fase di autorizzazione preventiva che di esercizio. I dati risultanti da tale attività sono a disposizione del pubblico al seguente link:

https://webgis.arpa.piemonte.it/Geoviewer2D/?config=other-configs/campi_elettromagnetici_config.json

Una stima dell'esposizione media della popolazione a campi elettrici a radiofrequenza viene aggiornata annualmente ed è disponibile nel rapporto sullo stato dell'ambiente redatto da Arpa:

<http://relazione.ambiente.piemonte.it/2018/it/territorio/impatti/radiazioni-non-ionizzanti>

Bra 11 Luglio 2020

FIRMATO Geom. Biagio Russo